

CONTRATTO DI RICERCA

“STUDI PER LA DEFINIZIONE DI MODELLI INNOVATIVI DI RIGENERAZIONE URBANA E PAESAGGISTICA NEL TERRITORIO DEL TRASIMENO”

Visto l'art.66 del D.P.R 382/1980 giusta il quale le Università, purché non vi osti lo svolgimento della loro funzione scientifica didattica, possono eseguire attività di ricerca e consulenza pattuite mediante contratti e convenzioni con enti pubblici e privati;

Visto l'art. 2 dello Statuto dell'Università degli Studi di Perugia nella parte in cui prevede che l'Ateneo possa stipulare contratti con persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private al fine di prestare, a favore di questi, servizi;

Visto l'art. 41 dello Statuto - comma 1 - a tenore del quale il Direttore rappresenta il Dipartimento;

Visto il Regolamento di Ateneo in materia di "attività conto terzi" emanato con D.R. n. 201 del 18/2/2015 ed in particolare l'art. 1 c. 1 che richiama l'art.66 del DPR 382/1980;

Visto il Regolamento di Ateneo in materia di "gestione dei diritti di proprietà intellettuale", emanato con D.R. n. 604 del 29/03/2006 ed in particolare gli artt. 5 e 6;

Visto il Regolamento per la concessione del Patrocinio e per l'utilizzo del Logo e degli altri Segni Distintivi dell'Università degli Studi di Perugia, emanato con DR. n. 1487 del 05/10/2016 ed in particolare l'art. 5.5;

PREMESSO CHE

- CONSENERGIAGREEN è un consorzio costituito ex art. 2 T.U.E.L., i cui soci consortili sono il Comune di Panicale, il comune di Piegara e Comunità Montana monti del Trasimeno in liquidazione; il consorzio, tra le finalità statutarie, individua anche quella di promuovere la realizzazione di azioni volte ad agevolare interventi infrastrutturali, insediativi e riqualificativi ai fini di una rilettura innovativa e sostenibile della Valnestore;
- Che CONSENERGIAGREEN e le citate amministrazioni comunali di Panicale e Piegara hanno già definito un accordo con il DIPARTIMENTO per collaborazioni di carattere scientifico, attività di ricerca, di progettazione, di formazione, di supporto alla didattica, di consulenza e di trasferimento dei risultati, nei settori dell'Ingegneria Civile, Ambientale e dell'Architettura;
- Che entrambi hanno entrambi interesse a promuovere l'innovazione e la ricerca per lo sviluppo del territorio;

TUTTO CIÒ PREMESSO

TRA

Il DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE dell'Università degli Studi di Perugia, con sede in via G. Duranti 93, 06125 Perugia; tel. 075/5853865, C.F.P.I. n. 00448820548, rappresentata dal Prof. Giovanni Gigliotti, nella sua qualità di Direttore pro-tempore, nato a Catanzaro (CZ) il 25/12/1954, domiciliato per la sua carica presso l'Università degli Studi di Perugia, Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale, di seguito indicato come “DIPARTIMENTO”

E

Il consorzio CONSENERGIAGREEN con sede legale in Panicale (PG) Via P. Togliatti, 1/C, c.f. n. 94138200541, in persona del Legale Rappresentante pro tempore Dott. Filiberto Graziani, domiciliato per la sua carica presso la sede della società, di seguito indicato come “CONSORZIO”

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

La presente convenzione è finalizzata alla realizzazione di attività di ricerca in materia di rappresentazione per “STUDI PER LA DEFINIZIONE DI MODELLI INNOVATIVI DI RIGENERAZIONE URBANA E PAESAGGISTICA NEL TERRITORIO DEL TRASIMENO” atte a favorire l'avanzamento delle conoscenze e delle relative

metodologie e tecniche, con reciproco beneficio per le rispettive attività istituzionali.

ART. 2

Le parti si impegnano a realizzare le attività previste nell'art. 1, sia mediante l'impiego di risorse professionali interne, sia eventualmente di risorse professionali reclutate *ad hoc* (borse di studio, assegni di ricerca, contratti di collaborazioni o consulenza), di laureati nelle discipline dell'ingegneria e dell'architettura.

- Che il ruolo del CONSORZIO è di:
 - promuovere percorsi di innovazione e di rigenerazione urbana e paesaggistica nel territorio;
 - promuovere lo sviluppo locale nella logica della sostenibilità e della ricerca della qualità;
 - individuare strategie e finanziamenti, con particolare riferimento alla programmazione indiretta e ai fondi regionali, per promuovere lo sviluppo locale;
 - mettere a disposizione le conoscenze e le progettualità già sviluppate;
 - collaborare per il reperimento di fonti e dati per lo sviluppo di ricerche applicate;
- Che il ruolo del DIPARTIMENTO è di:
 - coordinare il percorso di ricerca al fine di sviluppare modelli innovativi e progettualità per la rigenerazione urbana anche attraverso lo studio di un modello ripetibile a contesti analoghi;
 - promuovere studi e ricerche correlati in particolare all'utilizzo delle tecniche della rappresentazione e alla valorizzazione dell'immagine della città;
 - supportare e supervisionare l'attività di ricerca e le proposte congiunte;
 - promuovere sperimentazioni didattiche nel territorio;
 - applicare i modelli sviluppati nella ricerca a casi territoriali concreti al fine di valutarne i risultati, definire gli indicatori di risultato e ipotizzare processi ripetibili;

ART. 3

Per il Dipartimento, il Responsabile delle attività di ricerca è individuato nella persona del prof. Fabio Bianconi e il prof. Marco Filippucci.

Per L'ente, il Responsabile delle attività è individuato nella persona del Dott. Filiberto Graziani.

ART. 4

Il presente Accordo avrà una **durata di 3 anni (tre anni)** a partire dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovato previa intesa espressa in forma scritta tra le parti.

ART. 5

Il CONSORZIO si impegna a versare al Dipartimento a titolo di corrispettivo per l'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto, la somma di € 10.000,00 + IVA.

Il CONSORZIO inoltre verserà a titolo di finanziamento alla ricerca la somma di € 60.000,00; tale somma potrà essere utilizzata, in tutto o in parte, per il conferimento di borse di studio e assegni di ricerca. Le attività oggetto del presente accordo sono infatti da considerarsi escluse dall'applicazione dell'IVA secondo quanto disposto dall'art. 2 comma 3 lett. a) del D.P.R. 633/1972. La somma indicata s'intende comprensiva di spese di personale, missioni, rimborsi spese, materiali, attrezzature e quant'altro risultasse necessario allo svolgimento dell'attività.

Il contributo sarà erogato con le seguenti modalità:

- 1° quota pari a 10.000 + IVA alla firma del presente Accordo;
- 2° quota pari a 30.000 alla fine del primo anno di attività;

- 3° quota pari a 30.000 alla consegna della relazione finale.

ART. 6

Ciascuna parte provvederà alla copertura assicurativa delle risorse professionali impiegate che, in virtù del presente accordo, saranno chiamate a frequentare le rispettive sedi. I componenti del Gruppo di lavoro, che si costituirà ai fini della realizzazione dell'oggetto della presente convenzione, laddove debbano recarsi presso le rispettive sedi per svolgere attività relative al presente accordo saranno tenuti ad uniformarsi ai Regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nella struttura del CONSORZIO.

ART. 7

Per il conseguimento degli obiettivi individuati dal presente atto negoziale, le Parti contraenti si impegnano a consentire, alle persone coinvolte nell'attività di collaborazione, l'accesso regolamentato alle rispettive strutture, l'uso di attrezzature che si rendessero necessarie per l'espletamento dell'attività di ricerca, nonché quant'altro fosse ritenuto utile per il raggiungimento dei fini di cui sopra.

Le Parti si impegnano, altresì, a garantire piena concertazione e sinergia onde perseguire in modo efficace e funzionale gli obiettivi concordati.

ART. 8

Tutte le informazioni scritte o orali di carattere confidenziale e/o riservato relative, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, a dati, informazioni tecniche, scientifiche e finanziarie, in qualsiasi supporto contenute, direttamente o indirettamente collegate al programma della ricerca, fornite da una Parte ad un'altra, sono e restano di proprietà esclusiva della Parte che le ha fornite e dovranno essere considerate riservate.

Ciascuna Parte si impegna per sé e per il proprio personale a:

- non far uso delle informazioni per scopi diversi da quelli previsti dal programma di ricerca;
- non rendere note a terzi, sotto qualsiasi forma, le informazioni, se non previo consenso della parte che ne è proprietaria;
- restituire immediatamente le informazioni alla parte che ne è proprietaria, su richiesta della medesima, alla scadenza e in caso di risoluzione per qualsiasi motivo del presente accordo;
- conservare con la massima cura e riservatezza tutte le informazioni, limitando il numero dei soggetti che possono avervi accesso al personale direttamente coinvolto nelle attività di programma di ricerca. Tali soggetti dovranno essere previamente informati del carattere riservato delle informazioni e dovranno impegnarsi a rispettare gli stessi obblighi di segretezza qui previsti;
- astenersi dal copiare, duplicare, riprodurre o registrare, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, le informazioni, salvo che nella misura strettamente necessaria ai fini del programma di ricerca.

L'impegno di riservatezza, di cui alle clausole che precedono, sarà per le Parti vincolante, sia durante l'esecuzione che al termine del programma di ricerca per ulteriori 5 anni. Le Parti sono responsabili del danno derivante dalla trasgressione alle disposizioni del presente articolo, a meno che provino che tale trasgressione si è verificata nonostante l'uso da parte delle stesse della migliore diligenza in rapporto alle circostanze.

Gli obblighi di cui sopra non si applicano alle informazioni se:

- erano già in possesso della parte ricevente;
- erano già state oggetto di pubblicazione o erano comunque divenute di pubblica conoscenza prima della trasmissione;
- sono state sviluppate dalla parte ricevente indipendentemente dal presente programma di ricerca;
- ne è stata approvata la pubblicazione dalle Parti.

ART. 9

Ciascuna Parte è e resta unica proprietaria delle conoscenze e delle informazioni detenute dalla stessa, alla data della sottoscrizione del presente contratto, o acquisite durante lo svolgimento del programma di ricerca, ma al di fuori ed indipendentemente dallo stesso, anche se attinenti al medesimo campo scientifico, oltre che dei relativi diritti di proprietà industriale e intellettuale.

La proprietà delle conoscenze e dei risultati derivanti dal programma di ricerca, anche se conseguite nel periodo di tempo massimo di 6 (sei) mesi dalla conclusione dello stesso, e dei relativi diritti di proprietà intellettuale ed industriale, fatti salvi in ogni caso i diritti morali spettanti agli autori/inventori in base alla legislazione vigente, spetterà al Committente. In particolare, nel caso in cui l'esecuzione del programma di ricerca portasse al deposito di titoli di privativa industriale, il Committente avrà la facoltà di chiedere a nome proprio la tutela dei risultati in Italia e all'estero, sopportandone le relative spese; in tal caso il Dipartimento sarà tenuto esclusivamente nei confronti del Committente a fornire allo stesso tutta la documentazione scientifica necessaria per l'ottenimento dei suddetti brevetti. Il Committente sarà tenuto a comunicare al Dipartimento, nel termine di 30 giorni, l'avvenuto deposito della domanda di brevetto, con indicazione della data e del numero della stessa.

In caso di sfruttamento commerciale della/e privativa/e suddetta/e, il Committente riconoscerà all'Università degli Studi di Perugia, ancorché sia trasferito a terzi il diritto al deposito di privativa, un corrispettivo integrativo corrispondente ad una royalty calcolata sul fatturato ottenuto dal Committente e/o da eventuali licenziatari del brevetto stesso, per l'intera durata del brevetto (più quella di eventuali estensioni temporali), nella misura del 50%, secondo modalità che saranno definite al momento della concessione del titolo di privativa. Fermo restando quanto sopra disposto, ciascuna parte ha il diritto gratuito non esclusivo, limitatamente al tempo di durata del programma di ricerca, di utilizzare le conoscenze predette dell'altra parte, al solo fine di eseguire il programma di ricerca e solo ove l'utilizzo di tali conoscenze sia necessario al perseguimento degli obiettivi del programma di ricerca stesso.

Per scopi diversi dall'esecuzione del programma di ricerca e al termine dello stesso, l'utilizzo delle conoscenze predette può avvenire solo ed esclusivamente sulla base di un apposito accordo scritto tra le Parti interessate.

ART. 10

Il Committente prende atto dell'interesse prioritario del Dipartimento a favorire la pubblicazione dei risultati di studi e/o ricerche, anche finanziate in via esclusiva dal Committente medesimo, nonché dell'interesse dei collaboratori del Dipartimento impegnati nel programma di ricerca di cui al presente contratto a presentare in convegni, lezioni, riviste, tesi, dissertazioni etc. i risultati di quanto svolto. Il Committente e il Dipartimento valuteranno, quindi, di volta in volta quando i risultati di una attività svolta nell'ambito del presente atto negoziale potranno essere pubblicati o presentati in pubblico, anche in deroga a quanto previsto dall'Art. 8.

A tal fine, copie di ogni possibile pubblicazione e/o di ogni materiale da impiegare in presentazioni pubbliche verranno trasmesse da una Parte all'altra assieme alla richiesta di divulgazione da parte dell'interessato con almeno 15 giorni di anticipo rispetto alla data di divulgazione prevista. La Parte ricevente potrà: (i) autorizzare la pubblicazione e/o la presentazione; (ii) indicare le condizioni alle quali la pubblicazione e/o la presentazione saranno concesse a seguito di ulteriore richiesta, fermo restando che il mancato riscontro da parte della ricevente nei successivi 7 giorni dalla richiesta sarà interpretato come autorizzazione concessa.

ART. 11

Il presente contratto non implica alcuna spendita del nome, e/o concessione e/o utilizzo del marchio e dell'identità visiva dell'Università per fini commerciali e/o pubblicitari. Tale utilizzo, straordinario o estraneo all'azione istituzionale, può essere regolato da specifici accordi a titolo oneroso, secondo quanto disposto dall'art. 5.5 del Regolamento d'Ateneo per la concessione del Patrocinio e per l'utilizzo del Logo e degli altri Segni Distintivi dell'Università degli Studi di Perugia, in accordo con le previsioni di cui all'art. 12 del richiamato Regolamento Attività conto terzi.

ART. 12

Le Parti possono recedere dal presente contratto mediante comunicazione da trasmettere con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con preavviso di almeno tre mesi.

Il recesso non ha effetto che per l'avvenire e non incide sulla parte di contratto già eseguita, né sugli obblighi di riservatezza di cui all'art. 8. In particolare, in caso di recesso ad opera del Committente, esso corrisponderà al Dipartimento l'importo delle spese sostenute ed impegnate, in base al presente contratto, fino al momento del ricevimento della comunicazione del recesso e lo terrà indenne per il mancato guadagno pari al 10%.

ART. 13

Il Dipartimento provvede al trattamento, alla diffusione e alla comunicazione dei dati personali relativi al presente contratto nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal proprio Regolamento emanato in attuazione del D.lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

La Parte committente si impegna a trattare i dati personali provenienti dal Dipartimento per le finalità connesse all'esecuzione del presente contratto.

ART. 14

Ciascuna Parte provvederà alla copertura assicurativa di legge del proprio personale che, in virtù del presente contratto, verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività oggetto del programma di ricerca di cui al precedente art. 2.

Il personale di entrambe le Parti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente contratto. Ai sensi delle disposizioni contenute nel Testo unico 81/2008, la disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI), in relazione ai rischi specifici presenti nella struttura ospitante, sono assegnati al soggetto a cui è attribuita, per legge e/o per regolamento, tale responsabilità nell'ambito della struttura ospitante.

ART. 15

In caso di controversia nell'interpretazione o esecuzione del presente contratto, la questione verrà in prima istanza definita in via amichevole. Qualora non fosse possibile, il foro competente sarà quello di Perugia.

ART. 16

Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5, comma 2 e 39 D.P.R. n. 131/1986. Le spese inerenti al presente contratto sono a carico del Committente. Le spese per l'imposta di bollo sono a carico del Committente.

Letto, approvato e sottoscritto

Perugia, ...

Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale

Il Direttore

Prof. Giovanni Gigliotti

Perugia, 25/08/2025

CONSENERGIAGREEN

Dott. Filiberto Graziani

